

# BOLLETTINO



# UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno V

Mogadiscio, 15 luglio 1964.

Soppl. N. 3 al N. 7

Pubblicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

**PREZZO:** Sh. So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

## SOMMARIO



### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

13 giugno 1964, n. 171: *Organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Pag. 705

---

### PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

## PARTE PRIMA

### LEGGI E DECRETI

**D.P.R. 13 giugno 1964, n. 171.**

**Organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 9 e 23 della Legge 3 Giugno 1962, n. 14:

VISTI gli articoli 9 e 23 della Legge 3 Giugno 1962, n. 14:  
Ordinamento del Governo e successive modificazioni;

RITENUTA la necessità di provvedere alla organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli Uffici dipendenti,  
SULLA PROPOSTA del Primo Ministro;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

#### D E C R E T A

##### Art. 1

#### **Attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, alle dirette dipendenze del Primo Ministro, alla esecuzione delle sue disposizioni ed ai compiti che le sono devoluti dal 2° e 3° comma dell'art. 9 della Legge 3 Giugno 1962, n. 14: Ordinamento del Governo.

##### Art. 2

#### **Ripartizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri è suddivisa come segue:

- 1) Gabinetto del Primo Ministro;
- 2) Segreteria del Consiglio dei Ministri;
- 3) Avvocatura Erariale;
- 4) Direzione Generale per il Personale e i trasporti governativi;
- 5) Direzione Generale per la Pianificazione e per le Ricerche e la Cartografia;
- 6) Servizio Centrale di Statistica;
- 7) Servizio Legislativo;
- 8) Servizio Traduzioni;
- 9) Ufficio Cifra;
- 10) Ufficio Magistrato ai Conti;
- 11) Commissione del Pubblico Impiego;

Art. 3

**Gabinetto del Primo Ministro**

1. — Il Gabinetto del Primo Ministro è costituito da:
  - a) un Capo di Gabinetto;
  - b) un Segretario particolare;
  - c) dai funzionari e dagli impiegati necessari al funzionamento della Segreteria, del servizio copia e dell'archivio.
2. — Il Capo di Gabinetto del Primo Ministro ha diritto, oltre al trattamento economico del grado e della categoria di appartenenza, alle indennità e compensi stabiliti o da stabilirsi a favore dei Direttori Generali dei quali all'art. 3 del D.P.R. 17 Dicembre 1962, n. 316.
3. — Il Capo di Gabinetto ed il Segretario particolare del Primo Ministro possono essere scelti anche fra estranei alle Amministrazioni Statali. In tal caso agli stessi compete il trattamento economico, per stipendio iniziale e assegni di carattere fisso e continuativo dovuto ai Direttori Generali e comunque un trattamento economico non inferiore a quello stabilito per i funzionari di categoria «A» grado sesto.

Art. 4

**Funzioni del Gabinetto del Primo Ministro**

Il Gabinetto del Primo Ministro attende alla corrispondenza privata, collabora all'opera personale del Primo Ministro, ma non può intralciare l'azione normale degli uffici amministrativi nè sostituirsi agli stessi.

Provvede inoltre a curare i rapporti fra il pubblico, e le alte cariche dello Stato con il Primo Ministro.

Art. 5

**Segreteria del Consiglio dei Ministri**

La Segreteria del Consiglio dei Ministri è costituita da:

- a) un Segretario del Consiglio dei Ministri;
- b) un Vice Segretario;
- c) dai funzionari e dagli impiegati necessari al funzionamento della Segreteria, del servizio copia e traduzione e dell'archivio.

Il Segretario del Consiglio dei Ministri ha diritto, oltre al trattamento economico della categoria e grado di appartenenza, alle indennità e compensi stabiliti o da stabilirsi per Legge a favore dei Direttori Generali di cui all'art. 3 del D.P.R. 17 Dicembre 1962, n. 316.

Art. 6

**Compiti della Segreteria del Consiglio dei Ministri**

La Segreteria del Consiglio dei Ministri provvede:

- a) alla convocazione dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato su ordine del Primo Ministro;
- b) alla preparazione dell'ordine del giorno delle sedute;
- c) alla redazione e custodia dei relativi verbali;
- d) alla tenuta del registro generale delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri;
- e) alla trasmissione delle lettere di comunicazione relative a deliberazioni del Consiglio dei Ministri alle Amministrazioni interessate.

Art. 7

**Avvocatura Erariale**

L'Avvocatura Erariale è costituita da:

- a) un Avvocato Erariale;
- b) un Sostituto Avvocato Erariale;
- c) due Procuratori Legali Erariali;
- d) degli impiegati necessari al funzionamento della segreteria, del servizio copia e traduzione e dell'archivio.

L'Avvocato Erariale ed il Sostituto Avvocato Erariale hanno diritto, oltre al trattamento economico della categoria e grado di appartenenza, alle indennità e compensi stabiliti e da stabilirsi per Legge a favore dei Direttori Generali di cui all'art. 3 del D.P.R. 17 Dicembre 1962, n. 316 e dei Direttori.

Art. 8

**Funzioni dell'Avvocatura Erariale**

L'Avvocatura Erariale è alle dirette dipendenze del Primo Ministro e provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato. In particolare essa provvede con competenza su tutto il Territorio della Repubblica nei confronti di tutte le Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, e degli Enti pubblici:

- 1) alla rappresentanza, patrocinio ed assistenza nei giudizi;
- 2) alla consultazione legale in genere oltre a quella prevista dai commi 2 e 4 dell'art. 8 del D.P.R. 17 Dicembre 1962, n. 316, ed inoltre a consigliare ed a dirigere quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi;
- 3) a predisporre transazioni d'accordo con le amministrazioni interessate, esprimendo inoltre parere negli atti di transazione redatti dalle Amministrazioni stesse;

- 4) a preparare contratti e suggerire provvedimenti intorno a reclami o questioni sollevati in via amministrativa, che possono dar materia di controversia;
- 5) all'esame di provvedimenti legislativi regolamentari ed amministrativi e di capitolati qualora ne venga richiesta;
- 6) alla direzione, redazione e pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Repubblica, del repertorio ed archivio delle Leggi e dei Decreti ed alla custodia ed uso del sigillo di Stato.

Art. 9

**Direzione Generale per il Personale e Trasporti Governativi e sue funzioni**

La Direzione Generale per il Personale è retta da un Direttore Generale che è alle dirette dipendenze del Primo Ministro e provvede:

- 1) a tutte le questioni inerenti ai ruoli ed agli organici del Personale Civile dello Stato ed al controllo dell'assunzione del Personale giornaliero;
- 2) a stabilire i termini e le modalità dei concorsi di ammissione di pubblici impieghi;
- 3) ai provvedimenti di nomina, di assunzione e di promozione, nonché di assegnazione, trasferimento o cessazione dal servizio per motivi non disciplinari, relativi agli impiegati di categoria «D»;
- 4) all'istruzione ed alla formazione tecnico professionale del personale civile dello Stato;
- 5) a quanto di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della Legge 15 Marzo 1962, n. 7: *Ordinamento del Personale Civile dello Stato*;
- 6) all'amministrazione del Personale di ruolo dipendente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- 7) alla gestione dei trasporti governativi.

Art. 10

**Suddivisione della Direzione Generale per il Personale e Trasporti Governativi.**

La Direzione Generale per il Personale e Trasporti Governativi è suddivisa come segue:

- 1) Dipartimento Personale Inquadramento
  - a) Servizio Personale
  - b) Servizio Organizzazione e Metodi
  - c) Servizio addestramento Personale
  - d) Sezione Amministrazione
  - e) Sezione Posti Personale Distaccato.

- 2) Dipartimento Trasporti Governativi
  - a) Sezione Amministrazione
  - b) Sezione Movimento
  - c) Sezione Officina.

Art. 11

**Direzione Generale per la Pianificazione e per le Ricerche e Cartografia.**

La Direzione Generale per la Pianificazione e per le ricerche e cartografia è retta da un Direttore Generale che è alle dirette dipendenze del Primo Ministro e provvede:

- a) a dirigere l'attuazione, la pianificazione ed il coordinamento dei piani di sviluppo sociale ed economico;
- b) a promuovere indagini, ricerche e studi sociali ed economici;
- c) a coordinare l'attività ed a sorvegliare l'azione degli Enti Pubblici, anche con ordinamento autonomo, che abbiano fra i loro fini il raggiungimento di obiettivi economici e sociali connessi con l'attuazione dei piani di sviluppo;
- d) a promuovere e realizzare tutte le attività inerenti alle ricerche idriche ed agrarie ed alla cartografia nel Territorio della Repubblica.

Art. 12

**Suddivisione della Direzione Generale per la Pianificazione e per le Ricerche e Cartografia.**

Direzione Generale per la pianificazione e per le ricerche e cartografia è suddivisa come segue:

- 1) Dipartimento Pianificazione Economico-Sociale e di coordinamento;
- 2) Dipartimento Ricerche e Cartografia
  - a) Sezione Amministrativa;
  - b) Sezione Risorse Idriche;
  - c) Sezione Risorse Agrarie;
  - d) Servizio Cartografico;
  - e) Sezione Topografia;
  - f) Sezione Fotogrammatica;
  - h) Sezione Disegno;
  - i) Ufficio Riproduzioni.

Art. 13

**Servizio Centrale di Statistica e sue funzioni.**

Il servizio centrale di Statistica è autonomo, ma dipende amministrativamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Esso è responsabile della raccolta, elaborazione e pubblicazione di tutti i dati statistici relativi alla Repubblica Somala. Per conseguire il predetto scopo provvede:

- a) alla rilevazione, raccolta, elaborazione e pubblicazione delle statistiche generali e particolari relative ai fatti naturali, sociali ed economici che interessino ogni campo di attività pubblica e privata;
- b) alle speciali indagini che si rendano necessarie per il conseguimento dei fini dell'Amministrazione dello Stato;
- c) al coordinamento delle statistiche che interessino particolari Ministeri o particolari settori della pubblica amministrazione o degli Enti pubblici anche con ordinamento autonomo, impartendo in proposito direttive con valore vincolativo;
- d) a promuovere ed ordinare la raccolta di dati statistici da parte di ciascuna sezione, servizio o ufficio dell'Amministrazione per il conseguimento dei fini istituzionali di ciascuna di essi;
- e) all'addestramento tecnico professionale del personale da destinare all'ufficio centrale di statistiche ed agli uffici regionali.

#### Art. 14

##### **Suddivisione dell'Ufficio Centrale di Statistica.**

L'Ufficio Centrale di Statistica è suddiviso come segue:

- 1) Sezione Amministrazione
- 2) Sezione Revisioni
- 3) Sezione Elaborazione Dati
- 4) Sezione Analisi Dati e Pubblicazioni.

#### Art. 15

##### **Servizio Legislativo e sue funzioni.**

1) Il Servizio Legislativo è autonomo, ma dipende amministrativamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel cui ambito provvede:

- a) alla redazione dei provvedimenti legislativi e regolamentari;
- b) alla revisione tecnico-giuridica dei provvedimenti sopradetti ed al coordinamento di essi con i principi direttivi della legislazione generale;
- c) a studi legislativi.

2) Le funzioni del Servizio Legislativo saranno svolte dalla Commissione Consultiva per l'Integrazione della Legislazione e delle Istituzioni di tutto il Territorio della Repubblica, di cui al D.P.R. 11 Ottobre 1960, n. 19 e successive modificazioni.

Art. 16

**Servizio Traduzioni e sue funzioni.**

Il Servizio Traduzioni dipende dal Capo di Gabinetto del Primo Ministro ed è composto degli impiegati necessari al suo funzionamento.

Esso provvede alla traduzione di ogni atto che interessa la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 17

**Ufficio Cifra e sue funzioni.**

L'Ufficio Cifra dipende dal Capo di Gabinetto del Primo Ministro ed è composto degli impiegati necessari al suo funzionamento.

Esso provvede a tutto quanto concerne la ricezione e la decifrazione oppure alla cifrazione e spedizione degli atti che interessano le attività della pubblica Amministrazione.

Art. 18

**Ufficio del Magistrato ai Conti**

1) L'organizzazione dell'Ufficio del Magistrato ai Conti nonchè le guarentigie di indipendenza dei suoi componenti sono regolate da apposita legge.

2) I componenti l'Ufficio del Magistrato ai Conti dipendono amministrativamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3) Presso l'Ufficio del Magistrato ai Conti è istituito il Sostituto Permanente al Magistrato ai Conti e Capo Revisione, con funzioni parificate al Direttore.

4) Il Magistrato ai Conti ed il Sostituto Permanente al Magistrato ai Conti e Capo Revisione hanno diritto oltre al trattamento economico della categoria e grado di appartenenza, quanto meno alle indennità e compensi stabiliti e da stabilire per Legge a favore dei Direttori Generali di cui all'art. 3 del D.P.R. 17 Dicembre 1962, n. 316, e dei Direttori.

Art. 19

**Commissione del Pubblico Impiego**

1) La composizione e l'organizzazione della Commissione del Pubblico Impiego sono disciplinate dalla Legge 15 Febbraio 1961, n. 9 e relative norme regolamentari.

2) I componenti la Commissione del Pubblico Impiego dipendono amministrativamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 20

**Consulenti, Esperti e Tecnici Stranieri**

1) L'accettazione, assunzione, sostituzione e l'eventuale amministrazione dei Consulenti, degli Esperti e dei Tecnici stranieri, qualunque sia l'Amministrazione presso la quale prestano la loro opera, è di esclusiva competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2) In via transitoria la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi per la direzione e l'attività in genere degli Uffici, Sezioni e Servizi da essa dipendenti dell'opera di consulenti, esperti e tecnici stranieri.

Art. 21

**Norma abrogativa**

1) E' abrogata ogni norma regolamentare contraria o incompatibile con il presente Decreto.

Art. 22

**Entrata in vigore**

Il presente Decreto entra in vigore con decorrenza 1° Dicembre 1963, e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale ed inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Somala.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Mogadiscio, li 13 giugno 1964.

**ADEN ABDULLA OSMAN**

*Il Primo Ministro*  
ABDIRASCID ALI SCERMARCHE.

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1, foglio n. 95.*  
*Mogadiscio, li 6 luglio 1964.*  
*Il Magistrato ai Conti: ALI AHMED OMAR.*

**PARTE SECONDA**

---

**DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE**

N. N.